

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
DT NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma, in persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccio ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG xxxx/2021, promosso dai **CORRENTISTI** nei confronti della **BANCA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I **CORRENTISTI** hanno convenuto in giudizio la **BANCA** assumendo di essere titolari congiuntamente del c/c n. Omissis e la prima titolare esclusiva anche del c/c n. Omissis, entrambi accesi presso la Filiale OMISSIS.

In data 22.2.21 e 23.2.21 sul conto di entrambi e sempre il 22.2.21 e 23.2.21 sull'altro vennero effettuati con il sistema home banking diversi bonifici e ricariche di cellulare per le complessive somme di € 4.700,00 sul c/c n. Omissis intestato a **CORRENTISTA** e € 5.451,00 sul c/c n. Omissis intestato a entrambi e ciò a seguito di telefonate effettuate da una persona che si qualificò come un tecnico, incaricato di aggiornare gli elenchi delle filiali di OMISSIS del sistema di home banking, chiedendo la conferma del codice utente dei suoi conti, senza peraltro che ella abbia mai fornito password di accesso ai c/c.

Tali operazioni sono state disconosciute dal **CORRENTISTA** e la filiale prima restituì gli importi indebitamente prelevati poi li stornò dai conti.

Gli attori domandavano quindi la condanna della **BANCA** ai sensi degli artt. 15 e 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, non avendo la medesima agito con la necessaria diligenza, al pagamento e/o restituzione in loro favore della somma, "€ 5.451,00 e della prima di € 4.700,00 (così testualmente n.d.r.)" oltre ad accessori.

Si è costituita in giudizio la **BANCA** eccependo la nullità della citazione ex art. 164 n. 4 cpc e contestando in subordine la fondatezza della domanda di cui domandava il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, viene ora in decisione.

Le violazioni lamentate dagli attori afferiscono al servizio di home banking essendo state utilizzate in maniera fraudolenta le credenziali di accesso al servizio con conseguenti sottrazioni di disponibilità.

La generica allegazione degli attori non contiene tuttavia una specifica descrizione dell'inadempimento ascritto alla convenuta, al di fuori di un pletorico richiamo agli artt. 15 e 31 del codice in materia di protezione dei dati personali, norme peraltro abrogate.

Il dato normativo rilevante per il caso in questione è l'art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010 che prevede che, in caso di uso fraudolento delle credenziali per effetto di smarrimento, sottrazione o appropriazione indebita delle stesse, il cliente risponde nei limiti di € 50,00 per ciascuna operazione eseguita, salvo che abbia "agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave", non potendo in tal caso invocare alcuna tutela risarcitoria nei confronti del proprio istituto di credito.

Il primo comma, lettera a), dell'art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010 pone in capo all'utente l'obbligo di "utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso".

Il secondo comma dell'art. 7 del citato D.Lgs.n. 11/2010 prevede che "l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo".

A tal proposito, la Guida ai Servizi della **BANCA** (doc. 7) prevede specificatamente che la connessione avvenga o dal sito internet della Banca, raggiungibile all'indirizzo eppure tramite APP installata sul cellulare dell'utente.

Inoltre all'atto della sottoscrizione del contratto My Key (cfr. doc. 2) i correntisti vengono informati del fatto che le apparecchiature necessarie per l'accesso ai servizi forniti dalla Banca (in questo caso il proprio telefono cellulare, collegato all'utenza telefonica comunicata alla Banca), costituiscono una

*Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio del 26.04.2022*

credenziale di identificazione del cliente per l'accesso all'home banking stesso (doc. 4 — Art. 1 — "Le credenziali (compreso il Cellulare Certificato) utilizzate dal Cliente per l'accesso ai Canali di comunicazione consentono alle Banche del Gruppo di identificare il Cliente medesimo." ; Art. 2 — "11 Cliente deve mantenere segrete le Credenziali, che sono strettamente personali, e si impegna a custodire le Credenziali e il Dispositivo con la massima diligenza).

Dalla stessa denuncia querela (doc. 9) presentata dal **CORRENTISTA** emerge che già in data 15/2/2021 (ossia 8 giorni prima degli addebiti) aveva ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto e l'ignoto interlocutore le fece digitare alcuni dati.

**CORRENTISTA** venne richiamata numerose volte nei giorni successivi dall'ignoto interlocutore ammettendo di avere aderito alla richiesta di provare ad aprire la applicazione del telefono e digitando il codice utente.

Nonostante tali chiamate, svolte con modalità alquanto sospette e che avrebbero dovuto creare allarme in una persona dotata della pur minima avvedutezza e sagacia, l'attrice ha omesso di avvertire la banca. La banca ha quindi documentato che nei giorni successivi vi furono i seguenti addebiti dal

23/02/2021 E 100,00 (prelievo presso  
23/02/2021 C 100,00 (prelievo presso  
23/02/2021 1.500,00 bonifico a favore acquisto cellulare  
23/02/2021 1.000,00 bonifico a favore . acquisto cellulare  
23/02/2021 2.000,00 bonifico a favore acquisto cellulare

Dal c/c n. Omissis risultano invece i seguenti addebiti:

23/02/2021 1.451,00 bonifico a favore acquisto motorino  
23/02/2021 2.000,00 prelievo  
24/02/2021 1.000,00 prelievo  
24/02/2021 1.000,00 prelievo  
totale E. 10.151,00

La documentazione ulteriormente prodotta dalla banca e che non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'attrice, fornisce prova del fatto che **CORRENTISTA** abbia consegnato agli ignoti interlocutori telefonici codice utente e password, comunicando inoltre i codici SMS e OTS che le venivano inviati, come dimostrato dalle tracciate lasciate nei sistemi informatici (v. doc.6) e come da allegazione analiticamente svolta dalla convenuta alle pagg. 10-14 della comparsa di costituzione e che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli attori nella successiva difesa.

Il comportamento tenuto dall'attrice è pertanto da ritenersi particolarmente negligente e come tale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010 esclude la responsabilità risarcitoria della banca.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

- rigetta il ricorso;
- condanna **CORRENTISTA** al pagamento delle spese processuali che liquida in € 3.100,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

Parma, 27 aprile 2022

**Il giudice**  
Giacomo Ciccio

***\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***